

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Proc. n° 02/2019 R.G. Tribunale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 8.11.2019 presso la sede federale per l'esame dei ricorsi proposti, ex art. 35 comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, dai sigg.^{ri} **Piero Di Piero, Luigi Visciani e Antonina Curatolo**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premesso che:

- 1)** il 23 settembre 2019 i tesserati Piero Di Piero e Luigi Visciani, entrambi Commissari Speciali di I livello del Settore Arbitrale, inoltravano dalla casella p.e.c. del Sig. Di Piero ed indirizzandoli alla casella p.e.c. della Segreteria degli organi di giustizia due ricorsi ex art. 35 RGD di analogo contenuto;
- 2)** in data 25 settembre 2019 la tesserata Antonina Curatolo, Commissario Speciale di I livello del Settore Arbitrale, inoltrava, dalla casella p.e.c. del Sig. Piero Di Piero all'indirizzo p.e.c. della Segreteria degli organi di giustizia, analogo ricorso ex art. 35 RGD;
- 3)** tutti i ricorrenti - lamentando la violazione del Regolamento del Settore Arbitrale e, in particolare, degli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14 e 17 - ponevano sostanzialmente in discussione l'intera attività posta in essere fino alla data dei ricorsi da parte del Segretario Generale, Sig. Adriano Ruocco, nella sua qualità di responsabile del Settore Arbitrale della Federazione;

- 4)** scaduti i mandati a tal fine precedentemente conferiti, il Consiglio Federale, riunitosi il 25 luglio 2019, in attesa della nomina di un nuovo Presidente ed al fine di garantire la necessaria operatività del Settore Arbitrale, aveva, infatti, rilasciato al Segretario Generale ogni più ampio mandato affinché provvedesse all'impostazione, al coordinamento e al controllo dell'intera attività di pertinenza del Settore Arbitrale;
- 5)** il Tribunale Federale fissava udienza per il 15 ottobre 2019;
- 6)** in data 10 ottobre 2019:
- i tesserati Di Piero e Visciani chiedevano, con istanza alla Segreteria degli organi di giustizia, copia degli atti relativi al presente procedimento, sollecitando l'audizione del Segretario Generale;
 - il Visciani depositava, altresì, la nomina del proprio legale di fiducia, avv. Maurizio Marino del foro di Roma;
 - la tesserata Antonina Curatolo inoltrava all'indirizzo p.e.c. della Segreteria degli organi di giustizia, tramite la p.e.c. intestata al Sig. Di Piero, nomina del legale di fiducia, designando anch'essa l'avv. Maurizio Marino del foro di Roma;
 - a seguito della citazione del Segretario Generale, indicato quale controinteressato, si costituiva in giudizio per conto della FIGH, a mezzo p.e.c., l'avv. Giovanni Fontana del foro di Latina;
- 7)** all'udienza del 15 ottobre 2019 erano presenti:
- i ricorrenti Sigg.^{ri} Piero Di Piero e Luigi Visciani;
 - l'Avv. Maurizio Marino, il quale si costituiva anche nell'interesse della Sig.ra Antonina Curatolo che, tuttavia, rimaneva assente;
 - l'Avv. Giovanni Fontana in nome e per conto della FIGH;
- 8)** il Tribunale invitava le parti ad interloquire in merito alle questioni preliminari sollevate dalla FIGH con la costituzione in giudizio;
- 9)** riportandosi alla comparsa l'avv. Fontana insisteva affinché venissero accolte le eccezioni di:
- inammissibilità e/o improcedibilità di tutti i ricorsi per omesso versamento della tassa prevista dall'art. 49, comma 6 del RGD;
 - tardività dei ricorsi;
 - inammissibilità degli stessi per mancata impugnazione degli atti presupposti (Delibera del Consiglio Federale);

- irricevibilità dei ricorsi del Visciani e della Curatolo in quanto provenienti da una p.e.c. appartenente ad un terzo soggetto;
- mancata osservanza dell'obbligo della difesa tecnica;
- mancanza dell'interesse ad agire;

10) l'Avv. Marino, nell'interesse dei suoi assistiti, chiedeva dichiararsi l'infondatezza di tutte le eccezioni preliminari;

11) invitati a pronunciarsi sul punto i ricorrenti e la resistente dichiaravano preventivamente di non essere intenzionati a formulare istanze istruttorie e, in particolare, la difesa del Di Piero dichiarava di rinunciare all'esame del Segretario Generale;

12) il Tribunale, ascoltate le parti, rinviava, quindi, per il prosieguo, all'udienza dell'8 novembre 2019 alla quale erano presenti:

- i ricorrenti Piero Di Piero e Luigi Visciani;
- l'Avv. Maurizio Marino per tutti i ricorrenti;
- l'avv. Giovanni Fontana per la FIGH;

13) in detta sede il Tribunale dava lettura dell'ordinanza con cui scioglieva le riserve sulle questioni preliminari dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla Sig.ra Curatolo, non essendo la domanda assistita da documenti (ricorso o nomina difensore) inequivocabilmente riferibili alla medesima;

14) l'avv. Marino immediatamente rilevava che all'udienza del 15 ottobre 2019 aveva provveduto a depositare le procure speciali autenticate di tutti i ricorrenti circostanza della quale il Tribunale prendeva atto revocando l'ordinanza ed invitando le parti a concludere;

15) i ricorrenti chiedevano, pertanto, l'accoglimento del ricorso mentre la resistente chiedeva che ne fosse dichiarata l'inammissibilità, l'irricevibilità e/o l'infondatezza;

16) il Tribunale si riuniva, quindi, in Camera di Consiglio per la decisione all'esito della quale respingeva i ricorsi riservandone la motivazione in giorni 10 per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale respinge, perché infondate, le eccezioni preliminari sollevate dalla FIGH.

Quanto all'inammissibilità e/o all'improcedibilità per omesso pagamento della tassa prevista dall'art. 49, n° 6 del RGD, ritiene questo collegio che la stessa non possa essere accolta in quanto, benché la richiamata disposizione stabilisca (senza prevedere eccezioni)

che le istanze e i ricorsi debbano essere gravati dalla relativa tassa a pena d'inammissibilità, è altrettanto vero che, mentre per le istanze da sottoporre all'attenzione del Giudice Sportivo, i reclami da inoltrare alla Corte Sportiva d'Appello e alla Corte Federale d'Appello il relativo importo venga quantificato (in misura diversa per ogni forma di azione) sulla base al Vademecum 2019/2020, tale documento non fornisce alcuna indicazione quantitativa concernente i ricorsi proponibili, ex art. 35 RGD, innanzi al Tribunale Federale.

Tale lacuna preclude ai ricorrenti l'individuazione dell'esatto importo da versare, né, trattandosi di regole tassative, può postularsi, come sostenuto dalla resistente in giudizio, che la norma implicitamente imponga di provvedere a tale adempimento almeno nella misura minima prescritta dal Vademecum.

In relazione all'eccezione di tardività dei ricorsi, tenuto conto del *petitum* e salva ogni successiva valutazione di merito, si ritiene che gli stessi debbano ritenersi tempestivi poiché hanno ad oggetto singole situazioni e comportamenti posti in essere *in itinere* da parte del Segretario Generale.

A tale proposito i ricorrenti hanno anche precisato, in sede di discussione, come il loro obiettivo non fosse quello di impugnare la Delibera assunta dal Consiglio Federale con la quale veniva conferito al Segretario Generale, in attesa di provvedere a nomine definitive, ampio e generale mandato di gestione del Settore Arbitrale federale, quanto, piuttosto, quello di contestare le singole attività svolte e i provvedimenti assunti da quest'ultimo, sul duplice presupposto che un simile mandato, ove ammissibile, avrebbe dovuto necessariamente essere circoscritto *ratione materiae* e sottoposto a ben precisi limiti temporali: provvedendo in tal senso il Segretario Generale avrebbe, quindi, abusato delle proprie funzioni, così astrattamente legittimando attivamente i ricorrenti.

Il Tribunale ritiene infondata anche l'eccezione d'irricevibilità dei ricorsi proposti dai sigg.^{ri} Visciani e Curatolo perché inviati da un indirizzo di p.e.c. ad essi non riferibile, tenuto conto del fatto che entrambi i ricorrenti, prima dell'apertura del dibattimento ne hanno ratificato la provenienza e il contenuto attraverso il deposito di procure speciali e mandati difensionali debitamente autenticati dal loro difensore, avv. Maurizio Marini e - per quanto riguarda il solo Visciani - comparando personalmente in giudizio.

Priva di fondamento appare, infine, anche l'eccezione relativa alla mancata proposizione del ricorso attraverso la mediazione di un difensore tecnico, tenuto conto, in primo luogo,

del fatto che la sanzione di inammissibilità comminata dal comma 4°, lettera a) dell'art. 35 RGD non sembra escludere, per i ricorrenti ai sensi del 2° comma del medesimo articolo, la possibilità di adire personalmente tramite ricorso il Tribunale Federale e, in secondo luogo, in considerazione del deposito delle procure speciali alle liti da parte del loro legale di fiducia Avv. Maurizio Marino, in epoca antecedente o, comunque, *in limine* alla celebrazione del giudizio.

Nel merito i ricorsi, di contenuto pressoché analogo fra loro, appaiono, tuttavia, infondati. Nel corso della discussione i ricorrenti, esplicitamente riconoscendo la legittimità del provvedimento con cui il Consiglio Federale ebbe a delegare temporaneamente le funzioni federali del Presidente del Settore Arbitrale in una situazione emergenziale, hanno dettagliato le proprie doglianze denunciando una persistente situazione di precarietà (da essi indicata come «*ormai non più tollerabile*»), rappresentata dal perdurante affidamento - a distanza di oltre tre mesi dalla data della delibera consiliare - al Segretario Generale dei relativi incumbenti, in apparente violazione delle norme statutarie che li demandano alla competenza di organi *ad hoc*.

Senonché:

- il Tribunale è chiamato ad esprimersi, in primo luogo, in relazione ai fatti e alle questioni costituenti oggetto di ricorso, cristallizzati al momento della sua instaurazione (e, dunque, nel caso di specie, al più tardi il 25 settembre 2019);
- ove il tema connesso al protrarsi nel tempo di tale situazione venisse preso in esame da parte di questo Tribunale ne risulterebbe, in secondo luogo, contraddetta proprio la prospettazione attorea, poiché verrebbe posta in discussione la delibera di conferimento *ad interim* della gestione del Settore Arbitrale al Segretario Generale e non, al contrario, i singoli atti di gestione (dovendosi con tale espressione intendersi i provvedimenti organizzativi, dispositivi e di indirizzo adottati) specificamente enunciati dagli esponenti come bersaglio dei ricorsi da essi proposti;
- in merito ad essi, però, nessuna specifica ragione è stata adottata dagli esponenti come motivo di doglianza ed, in particolare, a fondamento della postulata violazione degli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14 e 17 del Regolamento del Settore Arbitrale, se non per la ragione - che, tuttavia, farebbe ancora una volta rifluire il tema del ricorso al conferimento da parte del Consiglio Federale del mandato temporaneo al Segretario - che i medesimi provvedimenti sarebbero stati da lui (illegittimamente) adottati in virtù della delibera

assunta dal Consiglio Federale il 25 luglio 2019;

- nel caso *de quo* il Tribunale ritiene che le funzioni ordinariamente attribuite al Presidente del Settore Arbitrale siano state affidate dal Consiglio Federale, in via temporanea ed in situazione di urgenza, ad un organo, qual è il Segretario Generale, dotato di competenze (appunto) generali ed al precipuo fine di garantirne l'effettivo espletamento, sulla base d'una scelta discrezionale insindacabile da parte di questo collegio, non ponendosi essa in contrasto con alcuna specifica disposizione regolamentare o direttive federali,

P.Q.M.

il Tribunale Federale come sopra composto:

- **respinge**, per l'effetto, **i ricorsi proposti** ex art. 35 del R.G.D. **dai sigg.^{ri} Piero Di Piero, Luigi Visciani e Antonina Curatolo;**
- riserva il deposito della motivazione in gg. 10;
- incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione alle parti, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede Federale, addì 8 novembre 2019.

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** - Membro Componente

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** - Membro Componente